

COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 2009

*per gli studenti meritevoli delle Scuole secondaria di secondo grado
che hanno frequentato l'anno scolastico 2008/2009*

Art. 1

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di agevolare la frequenza, favorire la prosecuzione degli studi e incentivare gli studenti al miglioramento della loro preparazione culturale, istituisce borse (assegni) di studio da destinare annualmente a frequentanti la scuola secondaria di secondo grado in istituti Statali o Regionali ed equiparati, pubblici o privati purchè legalmente riconosciuti, ad eccezione di corsi serali, domenicali, corsi o scuole estere o per corrispondenza.

Verrà riservato, a tale scopo, il 75% delle somme previste nell'apposita voce del Piano annuale per il Diritto allo Studio e stanziato in bilancio (il restante 25% verrà utilizzato per borse di studio a favore degli studenti universitari oggetto di apposito bando).

L'importo così ottenuto verrà destinato per il 75% circa agli assegni di studio in favore dei frequentanti corsi della durata superiore ai tre anni e per il 25% circa in favore dei frequentanti corsi della durata massima di tre anni.

Art. 2

Titoli necessari per l'ammissione alla graduatoria:

- a) essere residente in Casnigo da almeno un anno alla data di inizio anno scolastico;
- b) non essere stato ripetente nell'anno scolastico di frequenza considerato ed avere conseguito una valutazione finale media di almeno **7/10** (qualora i consigli di classe avessero adottato una griglia diversa, i voti potranno essere trasformati in decimi), senza nessun debito formativo, e di 70/100 per la maturità (anche in questo caso i voti saranno trasformati in decimi);
- c) non aver beneficiato (o di non avere in corso domanda) della componente *Dote Merito* della "Dote Scuola" di Regione Lombardia per l'anno scolastico 2008/2009;
- d) non essere beneficiario di nessun'altra borsa di studio (dichiarazione del genitore o dello studente se maggiorenne);
- e) non avere in corso l'assegnazione di altra borsa di studio (dichiarazione del genitore o dello studente se maggiorenne).

Art. 3

Il numero e l'ammontare degli assegni di studio viene determinato annualmente sulla base e nei limiti dello stanziamento comunale e, nel rispetto dei criteri di cui all'art.1, suddividendo le somme rese disponibili per ognuna delle due categorie di studi tra i richiedenti aventi i requisiti. **L'importo massimo di ogni assegno di studio non potrà essere, comunque, superiore ad € 300,00 mentre l'importo minimo viene, fissato in € 150,00.**

Il numero massimo degli studenti beneficiari verrà determinato tenendo conto anche di quest'ultima indicazione. Pertanto, distintamente per ognuna delle due categorie di studenti, si procederà alla definizione della quantità degli assegni di studio attribuibili suddividendo l'importo disponibile per l'importo dell'assegno minimo previsto. Il numero così determinato stabilisce il numero degli assegni di studio che verranno assegnati fino ad esaurimento della graduatoria di merito definita con le modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 3 bis

Nell'attribuzione finale delle borse di studio, tuttavia, non dovrà esservi differenza di importo nell'assegno corrisposto tra le due categorie di studenti individuate nell'articolo 1 (corsi triennali e corsi quinquennali).

Pertanto, una volta stabilito il numero globale degli studenti aventi diritto con le modalità indicate dall'art. 3, si procederà a definire l'importo effettivo di ciascuna borsa di studio suddividendo i fondi complessivi disponibili in modo uguale tra tutti i candidati ammessi, indipendentemente dalla

categoria iniziale di appartenenza di ciascuno. Il valore di ciascun assegno di studio dovrà, tuttavia, rimanere nell'ambito dell'importo minimo e massimo fissati.

Le somme eventualmente non assegnate verranno utilizzate per gli assegni di studio a favore degli studenti universitari oggetto di apposito bando.

L'apposito bando annuale di assegnazione definisce i modi ed i tempi di attuazione.

Art. 4

La graduatoria di merito verrà definita dalla *Commissione per il diritto allo studio* (che si riserva di verificare i dati forniti dai candidati) mediante un meccanismo di calcolo oggettivo che valuta il profitto scolastico tenendo conto anche della situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza del richiedente. Qualora, per qualsiasi ragione, la Commissione non sia in grado provvedere, la graduatoria stessa sarà predisposta direttamente dall'*Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura*.

Si dovranno considerare come titolo preferenziale, a parità di punteggio ottenuto, l'essere orfano di uno o di entrambi i genitori nonché la presenza di particolari situazioni di grave disagio personale o familiare che rendano maggiormente difficoltosa la frequenza dei corsi di studio.

Art. 5

Ai fini del calcolo della valutazione finale media **non concorrono le votazioni** riportate in **Religione** o **attività alternativa**, **Educazione Fisica** e **Condotta**.

Art. 6

Per determinare la graduatoria di merito si dovrà tenere in massima considerazione il reddito familiare del candidato valutato con le modalità stabilite dall'I.S.E.E*.

Si richiede, a tal fine, che venga prodotta, in originale o in copia fotostatica, la relativa **"attestazione della dichiarazione sostitutiva unica"** riportante l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare di appartenenza dello studente richiedente o per il quale si richiede la borsa (assegno) di studio.

La *Commissione per il diritto allo studio* potrà, comunque, verificare, con metodi induttivi, che non sussistano dubbi sulla veridicità di tali dichiarazioni.

Non potranno essere ammessi alla graduatoria gli studenti la cui attestazione I.S.E.E. risulti superiore ad € 25.000,00=.

* (Per l'I.S.E.E vds i seguenti riferimenti normativi: L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 50 e 52 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 - D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 - D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 - D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305 - D.M. 29 luglio 1999 - D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130). L'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) viene rilasciato gratuitamente dal competente Ufficio Comunale o dai C.A.F. (Centro Assistenza Fiscale).

Art. 7

La domanda di assegnazione della borsa di studio va presentata agli uffici comunali entro i termini stabiliti dal bando di concorso allegando i seguenti certificati:

1. **certificato di studio**, dal quale risultino **le votazioni** ottenute, il corso di studi frequentato e la relativa durata, rilasciato dalla segreteria della scuola;
2. **l'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica**, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare di appartenenza dello studente richiedente o per il quale si richiede la borsa (assegno) di studio, in originale o in copia fotostatica. L'attestazione deve essere stata rilasciata in data non anteriore ad un anno da quella di pubblicazione del relativo bando di assegnazione delle borse di studio.

Gli studenti che risulteranno assegnatari della borsa di studio dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione, su modello da ritirare presso gli uffici comunali successivamente all'aggiudicazione, inerente le detrazioni d'imposta.

Art. 8

Espletati i propri compiti la *Commissione per il diritto allo studio* provvederà a compilare una relazione finale riassuntiva da inviare all'*Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura* per i provvedimenti di competenza.

Art. 9

La consegna delle borse (assegni) di studio da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà, di norma, in occasione di una cerimonia pubblica.

I nominativi degli assegnatari potranno essere resi pubblici nelle forme ritenute più opportune.